



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

DORELLA QUARTO
La costituzione di parte civile
nel procedimento a carico degli enti: il caso “Ilva”



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

DORELLA QUARTO

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI: IL CASO “ILVA”*

ABSTRACT

Con l'ordinanza resa nel processo “Ambiente svenduto” che vede imputate accanto alle persone fisiche anche le tre società del gruppo – RIVA FIRE s.p.a. (oggi Partecipazioni Industriali s.p.a.), ILVA s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. – la Corte di Assise di Taranto ha ammesso le richieste di costituzione di parte civile presentate nei confronti delle sopracitate persone giuridiche.

Tale ordinanza si pone in contrasto con il formante dottrinale e giurisprudenziale; in particolare, da ultimo, la giurisprudenza, con tre approdi delle supreme corti, sembrava aver posto dei punti fermi sul tema di cui si discute. Appariva essersi consolidata la linea interpretativa secondo cui non si consente a chi ha subito danni da reato di costituirsi parte civile direttamente nei confronti dell'ente incolpato.

La rilevata tensione è spunto per una ricostruzione sistematica della vicenda, anche al fine di rintracciare eventuali strumenti di tutela della persona offesa, alternativi alla costituzione di parte civile.

During the process “Ambiente svenduto” which involves the natural person together with the three societies of the group – RIVA FIRE s.p.a. (now Partecipazioni Industriali s.p.a.), ILVA s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. – as defendant, the Court of Assise of Taranto with its ordinance admitted the request of bringing a civil action against the above mentioned legal entities.

This ordinance contrasts with the jurisdictional and legal formant; in particular, recently, the case law courts seemed to have placed firm points on the topic with three judgments of the Supreme Courts.

The “denial” position according to which it is not allowed to those who have suffered damages from a crime to bring a civil directly against the blamed entity appeared consolidated.

The detected tension is a starting point for a systematic reconstruction of the event, also in order to track down possible tools to protect the injured of bringing a civil action.

PAROLE CHIAVE

Procedimento a carico degli enti / responsabilità diretta ed indiretta / Costituzione di parte civile nel processo *de societate*

Criminal proceedings against legal entities / direct and indirect responsibility / Civil action in the process against the companies

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La pretesa risarcitoria nei confronti dell'ente: la partecipazione quale responsabile civile e civilmente obbligato per

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

la pena pecuniaria. – 3. Il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sull'ammissibilità della costituzione di parte civile; tesi estensiva e restrittiva. – 4. Le pronunce delle Supreme Corti ed il *revirement* del caso Ilva. – 5. Effettività della tutela della persona offesa: riflessioni conclusive.

1. Con l'introduzione del D.Lgs. n. 231/2001, è ormai crollato il fondamento del brocardo latino "*societas delinquere non potest*". Il sistema penale ha superato la concezione strettamente antropomorfa dell'agire criminoso, sganciando il precepto penale dalla persona umana.

Ciò nonostante, a più di tre lustri dall'entrata in vigore di questo "mini-codice" della responsabilità degli enti dipendente da reato, non si è ancora raggiunta una piena sistematizzazione delle varie questioni afferenti il sistema processuale "231".

In particolare, il tema della costituzione di parte civile nel processo agli enti continua ad essere oggetto di dibattito in dottrina, ma soprattutto, di soluzioni altalenanti nelle aule di giustizia.

Il contrasto ermeneutico sembrava essersi sopito alla luce di importanti pronunciamenti; tra questi, Corte di Cassazione n. 2251/2011, Corte di Giustizia UE n. 79 del 12.07.2012 e, da ultimo, Corte Costituzionale n. 218 del 18.07.2014. Questa triade di pronunce delle supreme corti, nazionali ed europee, pareva aver definitivamente chiuso la questione, fino a quando l'ordinanza resa nel processo relativo al caso "Ilva" di Taranto non ha dato nuova linfa alla *querelle* sull'ammissibilità, nel processo *de societate*, della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato.

Deve premettersi che la costituzione di parte civile di cui si discute è quella che assume rilievo come forma di pretesa risarcitoria avanzata dal soggetto danneggiato nei confronti dell'ente, in via autonoma rispetto all'eventuale costituzione nei confronti delle persone fisiche.

1. In tal senso Cass., 20.12.2005–30.01.2006 n. 3615, Guida dir., 2006, n. 15, 59 ss., con commento di Galdieri, *L'assenza di un vantaggio economico non esclude l'applicazione di sanzioni*. Il legislatore ha quindi deciso di far ruotare la responsabilità dell'ente derivante da reato intorno all'asse del diritto e del processo penale; di fatto realizzando una rottura rispetto al passato. Rilevata l'inefficacia di forme di responsabilità nascenti da obbligazioni di natura strettamente civile, si è quindi stabilito che l'ente possa intervenire nel processo non più e solo in base a modelli risarcitori per danni cagionati da reato, ma in virtù di uno schema punitivo idoneo ad aggredire direttamente gli organi nevralgici dell'"ente/persona" (su tutte, le sanzioni interdittive). Sul punto Costa, 1993, 1248.

2. In senso conforme Belluta, 2018, 8 secondo il quale: «ad occhi distratti il processo agli enti continua a non rappresentare un modello alternativo a quello ordinario: anzi il rinvio al codice di procedura penale (e alle relative disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie, ex art. 34 D.Lgs. n. 231 del 2001) pare dimostrare quanto, attraverso l'integrazione tra le due fonti, possa parlarsi di un processo penale *contra societatem* che, in fin dei conti, molto assomigli al rito ordinario».

Tali dubbi interpretativi non dovrebbero mettere in discussione la configurabilità di una responsabilità indiretta dell'ente, chiamato in veste di responsabile civile quale coobbligato in solido rispetto ai danni derivanti dal reato commesso dalla persona fisica.

Il decreto disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; la responsabilità viene quindi definita, letteralmente, amministrativa. Nonostante la disciplina introdotta lasci trasparire una connotazione "punitiva", si è preferita un'etichetta neutrale per scongiurare possibili dubbi di aderenza alla Costituzione³.

L'inquadramento giuridico della responsabilità degli enti ha valore dirimente al fine di verificarne la tenuta costituzionale. Tre sono le tesi prospettate: amministrativa⁴, penale⁵, ovvero un'autonoma forma di responsabilità, diversa rispetto ai noti e tradizionali sistemi penali o amministrativi (c.d. *tertium genus*)⁶.

L'adesione ad una delle predette tesi non è questione meramente nominalistica, avendo la natura giuridica una ricaduta diretta su molte questioni pratiche, prima fra tutte, l'ammissibilità della costituzione di parte civile diretta nei confronti dell'ente.

Nonostante la centralità del tema, la giurisprudenza invita a ridimensionare l'eco del dibattito esortando, quindi, ad analizzare istituto per istituto, l'effettiva compatibilità tra le condizioni previste per il processo agli enti ed i valori fondamentali della responsabilità penale.

L'ente, immerso nella responsabilità penale, è davvero messo nelle condizioni di beneficiare ed esercitare tutte le facoltà costituzionalmente garantite all'imputato?

E, per quanto più strettamente attiene l'azione civile, il "sistema 231" pone l'ente nelle condizioni di garantire alla persona offesa lo stesso ristoro imposto all'imputato dichiarato colpevole?

2. Il tema dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento "231" può essere scomposto in due macro quesiti: il primo, afferente la possibilità di identificare nella condotta dell'ente un illecito dal quale possa scaturire un dan-

3. Cfr. Relazione al Progetto Preliminare di Riforma del codice penale – Commissione Grosso – Parte generale, Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 574 ss.

4. In dottrina Marinucci, 2203, 308 ss.; Cocco, 2004, 116 ss.; Romano, 2002, 398.

5. In tal senso Conti, 2001, 862; De Maglie, 2001, 1348 SS.; Paliero, 2001, 845; De Simone, Travi, 2001, 1305 ss.

6. In tal senso Cfr. Delsignore, 2010; De Vero, 2001, 1154; Flora, 2004, 13; Stortoni-Tassinari, 2006, 7 e ss. In senso conforme in giurisprudenza, cfr. Cass., sez. VI, 18.02.2010, n. 27735, Brill Rover e da ultimo Cass. S.U. 24.04.2014, Espenhahn e altri, CED Cass. n. 261112. Deve rilevarsi anche la presenza di una voce dottrinale che ipotizza una responsabilità di "quarto genere". Sul punto Vinciguerra, 2004.

no risarcibile; il secondo attinente, più nello specifico, l'individuazione della sede processuale nella quale esercitare l'eventuale azione di risarcimento.

Diviene allora necessario distinguere tra risarcimento, riparazione derivante da responsabilità diretta dell'ente, e danno da responsabilità indiretta; non essendo però quest'ultima in discussione⁷.

Sul punto, granitico è il pronunciamento della Cassazione n. 2251/2011⁸ nel quale si conferma che l'ente occupa la scena processuale non solo come responsabile amministrativo, ma anche come responsabile civile, quale soggetto obbligato in solido con l'autore del reato⁹.

Secondo l'impostazione tradizionale¹⁰, la responsabilità civile di un ente poteva essere ancorata al disposto dell'art. 2049 cod. civ.; la norma consentiva, già prima del sistema "231", l'esercizio nel processo penale delle pretese civili nei confronti dell'ente per i danni cagionati dal reato commesso dalla persona fisica, attraverso lo strumento della citazione del responsabile civile¹¹.

Ad agitare il dibattito è, invece, la possibilità di sostenere che l'ente sia autore di un illecito dal quale possa derivare un danno che legittimi la configurabilità di una responsabilità diretta per il fatto proprio. L'ente sarebbe quindi chiamato a rispondere non di un illecito diverso dal reato-presupposto, ma proprio di quest'ultimo. Chi muove dalla natura penale, considerando l'ente co-autore del reato, ne ammette la responsabilità diretta.

Sul fronte opposto, si sostiene che, trattandosi di responsabilità amministrativa

7. Da ultimo, anche la possibilità di attivare una responsabilità indiretta nei confronti dell'ente (fino a questo momento pacifica), citandolo quale responsabile civile è stata messa in discussione. Il Tribunale di Firenze, con ord. del 17.12.2012, resa nel procedimento "Giovannardi ed altri" (Dir. pen. proc. n. 8, 2013, 951 ss., con commento di Bianchi, *Responsabilità da reato degli enti e interessi civili: il nodo arriva alla Corte Costituzionale*), denunciava alla Corte Costituzionale l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. e le disposizioni integrali del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Come meglio si vedrà, C. Cost. 18.07.2014, n. 218 ha dichiarato inammissibile la questione.

8. Cass. 22.01.2011, n. 2251, CED Cass. 248791; per una compiuta analisi della pronuncia si vedano Mucciarelli, 2011, 431; Varraso, 2011, 2545 Ss.; Varanelli, 2011, 575 ss.

9. Il responsabile civile è il soggetto che, secondo le leggi civili, risponde del fatto commesso dall'imputato. L'azione civile risarcitoria nei confronti del responsabile civile è però condizionata dal preventivo esercizio dell'azione nei confronti dell'imputato; ecco perché a riguardo si è soliti parlare di azione "doppiamente eventuale". Tra le due azioni sussiste un vero e proprio rapporto di dipendenza. Sul punto Ceresa-Gastaldo, 2017, 96 ss.

10. In senso contrario, *ex multis*, Gup. Trib. Torino, ord. 26.01.2006, in Dir. Pen. Cont.; si legge: «Secondo l'impostazione tradizionale la responsabilità civile di un ente poteva essere ancorata al disposto dell'art. 2049 c.c. (...) Il D.Lgs. n. 231/2001 non ha lasciato la situazione immutata (...) Alla responsabilità indiretta dell'ente, che trae la propria fonte nell'art. 2049 c.c., si è aggiunta, pertanto, una responsabilità diretta dell'ente stesso ex art. 2043 c.c.».

11. Cfr. Ceresa-Gastaldo, 2017, 100; Zampaglione, 2010, 1245.

«non vi è spazio perché l'ente, sulla base della stessa, possa essere chiamato a rispondere civilmente per le restituzioni od il risarcimento del danno»¹².

3. Il dibattito sulla natura della responsabilità degli enti non sembra aver restituito delle risposte esaustive. Tant'è che in giurisprudenza si è auspicato di poterne ormai prescindere, per lasciare posto ad un'analisi sistematica della normativa "231" rispetto alle previsioni di cui agli artt. 74 ed 85 cod. proc. pen.

Presupposti per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale sono la commissione di un reato, la causazione di un danno patrimoniale o non patrimoniale definibile quale conseguenza diretta ed immediata del reato, la configurabilità di un titolo di responsabilità (dell'autore nel caso di costituzione di parte civile diretta, di soggetto diverso dal colpevole nel caso di intervento del responsabile civile).

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale costituisce un frammento solo "eventuale". Per quanto di interesse, è opportuno chiedersi se tale operazione di innesto sia traslabile nel rito contro gli enti; il dato normativo di partenza non è univoco, anzi è completamente assente¹³.

Come accennato, ad agitare il dibattito è proprio l'idea che dall'illecito dell'ente possa derivare in via diretta un danno, idoneo a fondare un titolo di responsabilità diretta, per fatto proprio, autonomo rispetto al danno da reato commesso dalla persona fisica. Il rischio nel quale si potrebbe incorrere è quello della duplicazione delle poste di danno e, quindi, una *overcompensation* della persona offesa, che vede risarcito due volte il danno subito¹⁴.

Secondo l'orientamento "possibilista", dall'estensione della competenza del giudice penale, chiamato a conoscere anche dell'illecito dell'ente, deriverebbe l'automatica trasferibilità dell'azione civile dalla sua sede naturale a quella penale anche in relazione al danno da illecito; diversamente opinando, si incorrerebbe in una inammissibile differenziazione di situazioni sostanzialmente simili. L'ente è quindi chiamato a rispondere proprio del reato-presupposto. Alla tradizionale responsabilità indiretta *ex art. 2049 cod. civ.*, si andrebbe ad aggiungere una forma di responsabilità diretta dell'ente *ex art. 2043 cod. civ.*¹⁵

12. Cfr. Trib. Milano, Gup ord. 25.01.2005, www.rivista231.it.

13. Sul punto Pistorelli, 2008, 105, afferma che: «è poi doveroso interpretare il decreto legislativo alla luce dell'art. 11 legge 29 settembre 2000, n. 300 (...). Una delle direttive della legge-delega, quella di cui all'art. 11, lett. v), legge 200/2000 si occupava in realtà dei danni subiti dai soci e dai terzi incolpevoli in ragione dell'illecito; ma tale direttiva non ha poi trovato attuazione. (...) L'ostinato silenzio del legislatore assume a questo punto maggior significato». Trattasi di un silenzio volontario, teso a non adempiere compiutamente a quella parte della delega.

14. Cfr. Pistorelli, 2008, 105.

15. Sul punto, Grosso, 2004, 1338, il quale, nella nota di commento a Gip Trib. Milano, ord. 9.03.2004, Riv. it. dir. proc. pen., afferma che «è vero che secondo l'impostazione tradizionale la re-

Il quesito che però affanna i commentatori è l'individuazione del corretto perimetro dell'art. 185 cod. pen., quale norma legittimante il risarcimento del danno derivante da reato. Sul punto due interpretazioni. Secondo un primo indirizzo, la diretta riconducibilità dell'ente nell'alveo dell'art. 185 cod. pen. si ottiene attraverso una interpretazione evolutiva della disposizione. L'illecito di cui risponde l'ente è strettamente connesso al reato, che ne costituisce il nucleo fondante. L'inscindibile legame che lo collega al reato giustificherebbe l'attrazione nella sfera di competenza del giudice penale e, di conseguenza, dovrebbe trascinare con sé anche le questioni civili ad essa causalmente connesse.

Per completezza, si dà atto della presenza di un secondo filone interpretativo che ricorre allo strumento dell'analogia; tale tecnica sarebbe pienamente ammissibile nel caso di specie, in quanto, l'art. 185 cod. pen., pur se formalmente inserita nel codice penale, in realtà non è altro che una trasposizione dell'art. 2043 cod. civ. L'analogia sarebbe altresì ammessa in relazione all'art. 74 cod. proc. pen., trattandosi appunto di una norma processuale; tale disposizione in virtù del rinvio operato dagli artt. 34 e 35 D.lgs n. 231/2001, sarebbe traslabile ad applicabile anche nel processo "231"¹⁶.

Si richiamano, quali referenti normativi, gli articoli 34 e 35 del D.lgs 231/2001, che consentono un effetto traslativo delle disposizioni del codice di procedura penale, senza appesantire la struttura del decreto. È così possibile superare gli argomenti che, visto il silenzio del legislatore, fanno leva sul principio "*ubi lex voluit, dixit*". A sostegno si propone una lettura che, ai sensi degli artt. 12, 17 e 19,

sponsabilità civile della persona giuridica poteva essere evocata soltanto sotto il profilo della citazione ex art. 83 c.p.p. del responsabile civile. Fatto salvo questo tipo di intervento non esclude che dopo tale entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 esso possa risultare affiancato da uno diverso, ulteriore (...) Le due posizioni di responsabilità sono infatti logicamente e giuridicamente distinguibili (...) Esse potranno in concreto essere entrambe presenti e rilevate dal giudice penale»; in senso conforme Gip. Trib. Milano, ord. 5.02.2008; Gip. Trib. Milano, ord. 24.01.2008; Gip. Trib. Torino, ord. 27.11.2004, tutte in *www.rivista231.it*.

16. La percorribilità dell'applicazione analogica si espone tuttavia ad alcune critiche. Dato per assunto che trattasi di materia eccezionale, inoltre, gli effetti che ne deriverebbero possono qualificarsi come effetti in *malam partem*. Come si legge in Giarda, 2005, 582 «pertanto, posto che l'art. 36 – nel rispetto dell'art. 11, lett. q), della legge delega – ha esteso la competenza del giudice penale esclusivamente a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente», senza fare alcun riferimento ad azioni diverse rispetto a quella penalistica, si deve concludere che manca ogni riferimento ad altri possibili effetti collegati direttamente o indirettamente alla sussistenza di tale responsabilità, con la conseguenza che difetta qualunque base normativa che legittimi l'ingresso nel processo penale di un'azione civile indirizzata in via diretta nei confronti dell'ente». In tale senso, un interessante spunto comparativo è dato dal rito minorile, nel quale, all'art. 10 d.P.R. 448/1988, si sancisce l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, confermando l'assoluta autonomia dei due aspetti, nella valutazione che il legislatore può compiere a riguardo.

dia valore agli eventuali comportamenti compensativi del danno posti in essere dall'ente¹⁷.

In tal senso, il legislatore delegato avrebbe sostanzialmente attribuito al risarcimento del danno una funzione sanzionatoria pseudo-pubblicistica, la cui centralità risulterebbe difficilmente conciliabile con l'esclusione della parte civile dal procedimento a carico dell'ente¹⁸.

In senso contrario, l'orientamento "negazionista" ritiene che il silenzio sia tutt'altro che casuale¹⁹.

In termini di esclusione della costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell'ente, si è pronunciata Cass. n. 2251/2011. L'autorevole pronuncia²⁰ svincola il quesito dell'ammissibilità della costituzione di parte civile dal tema più generale della natura giuridica; infatti, è necessario partire dalla volontà del legislatore, cercando *in primis* di comprendere le motivazioni sottese a tale «sistematica rimozione nel D.Lgs. n. 231/2001 di ogni richiamo o riferimento alla parte civile e alla persona offesa».

Necessario è comprendere se trattasi di una lacuna normativa da colmare ovvero di un silenzio intenzionale. Per fare ciò, devono analizzarsi anche i dati positivi che confermano la volontà di escludere la persona offesa/parte civile del processo.

L'illecito dell'ente non coincide con il reato, ma lo ricomprende. Di conseguenza, «deve escludersi che possa farsi applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico». La norma sembra riferirsi esclusivamente ai danni da reato.

Da qui il vero nodo del problema. Il presupposto imprescindibile dell'esperibilità dell'azione civile (sia essa esercitata nella sua sede naturale o nel processo penale) è la presenza di un danno. Ora, è possibile affermare che l'illecito amministrativo di cui risponde l'ente sia in grado di generare un danno autonomo ed ulteriore rispetto a quello derivante dal reato?²¹.

17. *Contra*, Cass. n. 2251/2011: «A questo proposito si osserva, preliminarmente, che dalla formulazione inequivocabile delle disposizioni menzionate (artt. 12–17–19 del decreto) si ricava che il danno cui si riferiscono è quello derivante dal reato e non quello determinato dall'illecito amministrativo commesso dall'ente, sicché le argomentazioni possono essere rovesciate».

18. Sul punto, in dottrina, Pistorelli, 2008, 105; in giurisprudenza, Gip. Trib. Milano, ord. 24.01.2008, Guida Dir., 2008, n. 11, 76.

19. Ceresa–Gastaldo, 2017, 102.

20. In senso critico Tizzano, 2012, 166 afferma: «sul punto è intervenuta, nell'ottobre del 2010, la Cassazione ad escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile con motivazioni che, tuttavia, non persuadono del tutto offrendo lo spunto a riflessioni ulteriori».

21. Sul punto la dottrina è divisa: secondo un primo orientamento, trattandosi di due titoli di responsabilità differenti, va ribadita l'autonomia dell'illecito addebitato all'ente; secondo altro indirizzo, invece, i danni riferibili al reato esaurirebbero l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una

Secondo tale pronuncia «non è ipotizzabile l'esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell'illecito amministrativo», sicché deve ritenersi che nel processo a carico dell'ente non sia ammissibile la costituzione della parte civile».

In senso conforme si esprime la dottrina maggioritaria²².

La diversità rispetto al rito ordinario troverebbe la sua giustificazione in relazione alla diversa *res iudicanda*: illecito nel processo agli enti, reato nel rito ordinario.

Questa ontologica differenza, accompagnata dalla garanzia dell'art. 83 cod. proc. pen., metterebbe al riparo da eventuali contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.

4. Come evidenziato innanzi, la pronuncia n. 2251/2011, pur escludendo l'ammissibilità della costituzione di parte civile, conclude per la idoneità del "sistema 231" a garantire una piena tutela della vittima del reato, potendo l'art. 83 cod. proc. pen. sopperire a tale lacuna normativa.

È proprio questa "pienezza di tutela" ad essere messa in dubbio dal Tribunale di Firenze, nel processo "Giovanardi ed altri": dapprima rispetto alla normativa europea, in un secondo momento, in relazione al principio di uguaglianza.

Nel dettaglio, con ordinanza del 9.02.2011, il Gip proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, «per pronunciarsi sulla interpretazione degli artt. 2, 3 ed 8 della Direttiva Europea n. 220/2001 e, più in generale, di tutte le Decisioni Europee che concernono la persona offesa, in particolare sulle disposizioni della Decisione Quadro n. 2001/220/GAI²³ del 15.03.2000, nonché sulle disposizioni della Direttiva Comunitaria n. 2004/80/CE²⁴», al fine di verificare la conformità del D.Lgs. n. 231/2001 nella parte in cui non prevede espressamente la possibilità di esperire azione risarcitoria diretta nei confronti dell'ente incolpato.

Il giudice fiorentino sostiene la disarmonicità del "sistema 231" rispetto alla normativa europea vigente; le vittime sarebbero costrette a chiedere il risarcimento

pretesa risarcitoria, escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall'illecito dell'ente. Cfr. Sandrelli, 2009, 2818; Pistorelli, 2008, 105.

22. Sul punto, Dell'anno, 2008, 506 Ss.; Zampaglione, 2010, 1238

23. L'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220/GAI del 15.03.2001 dispone che l'Ordinamento penale e processual-penale di uno Stato membro deve garantire alle vittime e persone offese dai reati il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte delittuose, entro un ragionevole lasso di tempo e nell'ambito del procedimento, non in un separato giudizio. Sul punto cfr. BASSI, 2011, 191.

24. Secondo Mancuso, 2011, 1351, «rispetto allo scopo del sindacato pregiudiziale, il richiamo effettuato dal giudice alla Direttiva 2004/80/CE appare inadeguato, in quanto tale direttiva stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, quindi tema del tutto avulso rispetto alla tempestiva tutela in sede giurisdizionale penale».

dei danni fuori dal contesto penale, con il rischio che la dilatazione dei tempi del processo civile renda, di fatto, inefficace l'azione di tutela²⁵.

Il vero punto critico che avvalorerebbe la lesione del ristoro «sta nel fatto che il Decreto Legislativo 231/2001 dispone che l'ente/persona giuridica si deve considerare formalmente imputato nel processo penale, e, conseguentemente ad esso si applicano le disposizioni relative all'imputato, in quanto compatibili con il peculiare *genus* di responsabilità».

Ne deriva che la persona offesa non può trovare tutela neppure attraverso lo strumento processuale dell'art. 83 cod. proc. pen., a ciò osterebbe il comma 1. Tale circostanza determinerebbe un "doppio limite" del diritto al risarcimento dei danni patiti dalle vittime, in contrasto con l'art. 9 della Direttiva UE sopracitata. L'unica soluzione sarebbe quella di ammettere la responsabilità diretta dell'ente, in via penale, del risarcimento di danni collegati; in alternativa si dovrebbe prevedere espressamente l'utilizzabilità dello strumento *ex* art. 83 cod. proc. pen., ovvero ammettere il risarcimento del danno come penalità (*cd. Remedial orders*).

La Corte di Giustizia, condividendo la tesi dell'autonomia tra i due titoli di responsabilità, ritiene che non possa configurarsi un danno ultroneo, meritevole di ristoro, diverso da quello derivante dal reato commesso dalla persona fisica²⁶.

Conclude quindi affermando che la possibilità per la vittima di costituirsi parte civile contro la persona fisica autrice del reato è sufficiente a garantire il rispetto dell'art. 9, par. 1, della decisione quadro 2001/220/GAI. La Corte, *bypassando* tutte le disquisizioni sulla natura giuridica della responsabilità, si limita a confermare l'inammissibilità della costituzione di parte civile verso l'ente.

Nell'ambito del medesimo procedimento, il Gip, con ordinanza del 17.12.2012²⁷, vista la decisione della Corte di Giustizia resa all'esito della causa pregiudiziale n. 79/2011, e considerato che le persone offese chiedevano la citazione come responsabili civili delle società incolpate²⁸ ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., sollevava questione di legittimità costituzionale, affinché venisse valutata «la compatibilità costituzionale, in relazione all'art. 3, dell'attuale formulazione dell'art. 83 c.p.p. e delle disposizioni integrali del D.Lgs. n. 231 /2001».

25. Cfr. Mancuso, 2011, 1348.

26. Corte di Giustizia UE, sez. II, sent. 12.07.2012, Giovanardi, C- 79/11.

27. Ord. iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2013, pubblicata in G.U. n. 14, prima serie speciale, anno 2013. Si veda sul punto, Della Ragione, 2011, 2, 263; Giunchedi, 2011, 2.

28. Ricordiamo che preliminarmente le persone offese avevano chiesto di costituirsi parti civili nei confronti di tali società ed il giudice *a quo*, ritenendo che tale possibilità non fosse consentita, con ordinanza 9.02.29011, rimetteva gli atti alla Corte di Giustizia. Nell'udienza successiva, le persone offese avevano invece chiesto la citazione delle società come responsabili civili ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen.

L'assunto di partenza sta nel ritenere le società imputate assieme ai coimputati persone fisiche. Il Giudice, quindi, non solo nega la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, ma ne esclude anche la citazione quali responsabili civili.

La Corte Costituzionale con la sentenza 9.07.2014, n. 218, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. Secondo la Corte, ci sarebbe un errore genetico di lettura dell'art. 83 cod. proc. pen. che ha indotto in errore il Gip, ossia ritenere che ente e persona fisica siano coimputati ovvero che l'illecito coincida con il reato.

I giudici costituzionali si soffermano, quindi, sul "reale" significato della disposizione, sulla *ratio* della norma. Quest'ultima non rappresenta una forma di garanzia applicabile agli imputati, ma semplicemente lo sviluppo del principio secondo cui una persona non può essere contestualmente chiamata a rispondere per lo stesso fatto, sia come autore sia come responsabile civile per la condotta del coimputato. Poiché il responsabile è chiamato a rispondere civilmente del fatto altrui, la citazione presuppone logicamente che egli non sia civilmente responsabile/obbligato per il fatto proprio.

Dunque, la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati è ammessa sotto condizione, producendo effetti nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere²⁹.

I chiarimenti forniti dalla Corte Costituzionale sembravano aver posto le basi per ritenere definitivamente chiusa la questione.

Le autorevoli pronunce sin d'ora analizzate, però, sono state ridimensionate dall'inaspettata inversione di rotta registratasi sul punto nel processo "Ambiente svenduto", pendente presso la Corte di Assise di Taranto (c.d. "processo Ilva")³⁰.

La Corte d'Assise tarantina muove il suo ragionamento dalla Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001, oltre che dalla legge-delega n. 300/2000, ricordando che il legislatore non ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. u), L. n. 300/2000; tale disposizione indicava al delegato di prevedere un sistema di riconoscimento del danno (a seguito dell'azione di risarcimento) che fosse svincolata dalla dimostrazione «della sussistenza di un nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità ed il danno subito». Trattasi certamente di una previsione peggiorativa rispetto alle ordinarie regole di imputazione della responsabilità; la scelta del legislatore di non dare attuazione a

29. Tale significato è confermato dalla Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale. L'art. 107, comma 1, cod. proc. pen. del 1930, da cui rinvia l'art. 83 cod. proc. pen. vigente, esprimeva il medesimo principio in maniera ancora più chiara, affermando che «Anche l'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso in cui venga prosciolto dalla responsabilità penale».

30. Corte d'Assise Taranto, ord. 4.10.2016, pres. Pietrangelo.

tale disposizione è sintomatica. Proprio da qui muove tutto il ragionamento della Corte d'Assise.

Il legislatore non ha volutamente disciplinato l'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ente, responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in quanto peggiorativa rispetto ai criteri ordinari previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale. È evidente che l'intento era quello di "riempire" il silenzio creatosi a seguito della mancata attuazione della delega, con il sistema di rinvio recettizio ai sensi degli artt. 34 e 35 D.lgs. n. 231/2001. Il legislatore ha evitato l'adozione di una disciplina speciale della costituzione di parte civile e, più in generale, dell'azione di riconoscimento del danno, richiamando la disciplina generale in quanto più favorevole.

La Corte, *ad abundantiam*, volendo blindare la sua decisione, passa in rassegna tutti gli indici rivelatori dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel "rito 231", così come evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza favorevoli sul punto.

Si legge, quindi, che «non si ravvisano ragioni espresse per poter negare la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. Quest'ultimo, infatti, risponde per un fatto proprio nella forma della "colpa di organizzazione". Un ruolo centrale è svolto dai modelli organizzativi la cui violazione viene considerata integrativa del giudizio sulla colpevolezza, intesa come "rimproverabilità" dell'ente. Fatto proprio dell'ente che quindi, lo obbliga, a norma dell'art. 185 cod. pen., così come richiamato dall'art. 174 cod. proc. pen., a sua volta espressamente applicabile *ex art. 34 D. Lgs. 231/2001*, al risarcimento del danno».

Tirando le somme, si può dire che la Corte d'Assise tarantina riconosce l'origine della responsabilità dell'ente nel *deficit* organizzativo. La mancata adozione di modelli organizzativi, ovvero la loro inadeguatezza, sono circostanze in grado di agevolare la commissione dei reati commessi per mano delle persone fisiche.

Quanto affermato, però, sembra condurci al punto di partenza.

Quale danno diretto, immediato, ma soprattutto quantificabile deriverebbe dal deficit organizzativo? Di fatto, l'illecito sembra essere ricostruito in termini meramente agevolativi rispetto alla commissione del reato. Il danno sembra essere collegato esclusivamente al reato. Ritorna, quindi, il quesito che ci ha accompagnato in tutta l'analisi: quali profili pregiudizievoli derivano dall'agire dell'ente? Sono annoverabili delle conseguenze suscettibili di fondare una pretesa risarcitoria?

Torna allora "a galla" il grande rischio della duplicazione delle poste risarcitorie, ossia il rischio di liquidare il danno diretto ed immediato derivante dalla commissione del reato ed il danno derivante dall'autonomo titolo di responsabilità imputabile alla persona giuridica.

La Corte d'Assise ammette pertanto le costituzioni di parte civile nei confronti dell'ente, ritenendo che l'illecito possa, a pieno titolo, rappresentare una situazione produttiva di un danno, derivante da una fonte autonoma di responsabilità.

5. Se l'illecito dell'ente non può ontologicamente prescindere dal reato commesso dalla persona fisica (costituendone il presupposto), dal punto di vista della perseguibilità questo legame può essere reciso, rendendo autonome le due vicende processuali. I due momenti, accertamento della responsabilità ed eventuale comminatoria della pena/sanzione, potranno quindi intraprendere percorsi differenti.

Tale autonomia è prevista dall'art. 8 D.lgs. n. 231/2001: la norma stabilisce che la mancata identificazione o la non imputabilità della persona fisica autrice del reato, ovvero l'estinzione del reato per una causa diversa dall'amnistia, non sono eventi idonei a determinare l'arresto o ad impedirne la prosecuzione. Ne consegue che la vicenda processuale dell'ente procede autonomamente.

In alcuni casi, tale autonomia potrebbe rappresentare una violazione ove parametrata ad una lettura costituzionalizzata dei criteri di imputazione della responsabilità. Infatti, nel caso in cui non si addivenga all'identificazione *ab origine* dell'autore del reato (e di conseguenza non sia possibile conoscere la qualifica rivestita nell'organico aziendale), verrebbe a mancare il collegamento probatorio tra qualifica e prova "liberatoria" *ex art.* 6 D.lgs. n. 231/2001.

Sempre in termini di biforcazione, questa si verifica quando il processo a carico della persona giuridica e quello a carico della persona fisica sono celebrati separatamente, *ex art.* 38 D.lgs. n. 231/2001. Si procede autonomamente per l'illecito amministrativo dell'ente: quando è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen.; quando il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; quando è stato emesso il decreto penale di condanna, ovvero quando l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario³¹.

Il descritto meccanismo, dichiarato tra l'altro conforme sia alla Costituzione che ai principi sovranazionali della Corte Europea, potrebbe incepparsi dinanzi ai sopracitati casi di deroga al sistema del simultaneo processo. In questi casi, la persona offesa dal reato non potrà neppure beneficiare della citazione dell'ente quale responsabile civile. Tale strumento processuale presuppone, infatti, lo *status* processuale di imputato della persona fisica, del cui operato l'ente è chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 83 cod. proc. pen.

In tali casi, anche se di marginale verifica, il non poter operare il meccanismo della citazione dell'ente quale responsabile civile dovrebbe portare a rimeditare in ordine alla piena compatibilità del "sistema 231" rispetto alla disciplina europea sulla tutela della persona offesa dal reato. Di fatto, l'unico strumento utilizzabile al fine di garantire una tutela risarcitoria, resterebbe l'esercizio autonomo dell'azione di danno in sede civile.

31. Sul punto Zampaglione, 2010, 1236.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Amarelli G. (2002). La responsabilità penale delle persone giuridiche tra ostacoli dogmatici ed istanze di politica criminale, in De Vita A., a cura di, *Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell'economia: decriminalizzazione e problema di effettività*. Napoli: Jovene, p.83–340.
- Amarelli G. (2006). Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, p. 151 ss.
- AA.VV. (2006). *Il processo penale de societate*, in Bernasconi A., a cura di, Milano: Giuffrè Editore.
- Bassi A. (2009). La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora aperto. *Rivista231*, 3, p. 17 ss.
- Bassi A. (2011). La costituzione di parte civile nel processo con l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo. parte I. *Resp. amm. delle società e degli enti*, 3, p. 191 ss.
- Belluta H. (2008). sub. art, 34, in Presutti A., Bernasconi A., Fiorio C., a cura di, *La responsabilità degli enti*. Padova: Cedam, p. 351.
- Belluta H. (2018). *L'ente incolpato. diritti fondamentali e "processo 231"*. Torino: Giappichelli Editore.
- Bernasconi A. (2008). Responsabilità amministrativa degli enti. *Enc. dir., annali, tomo 2*, Milano: Giuffrè, p. 963 ss.
- Bricchetti R. (2008). Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal Codice di Procedura. *Resp. e risarc.*, 5, p. 14 ss.
- Bricchetti R. (2011). La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il risarcimento. *Guida al diritto*, 9, p. 58.
- Ceccarelli M. (2009). La costituzione di parte civile nei processi di accertamento della responsabilità dell'ente. *Arch. n. proc. pen.*, 1, p. 93.
- Ceresa–Gastaldo M. (2017). *Procedura penale delle società*, II ed., Torino: Giappichelli Editore.
- Cocco G. (2004). L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 9, p. 116 ss.
- Conti C. (2001). La responsabilità delle persone giuridiche. Abbandonato il principio *societas delinquere non potest?* in Galgano F., diretto da, *Il diritto penale dell'impresa–Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, xxv, Padova: Cedam, p. 862.
- Costa F. (1993). Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche. *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 1248.
- Croce G.R., Coratella C. (2008). *Guida alla responsabilità da reato degli enti – I percorsi operativi di Guida al Diritto*, Milano: Il sole 24 ore.
- De Maglie C. (2001). Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità. *Dir. pen. proc.*, p. 1348 ss.
- De Simone G. (2003). La responsabilità da reato dell'impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare divagazione comparativa, *Atti di convegno Firenze 15–16 marzo 2001*. Padova: Cedam, p. 220 ss.
- De Vero G. (2001). Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 1154.
- Dell'Anno P.P. (2008). Commento all'art. 59 d. lgs. 231/2001, in Bernasconi A., Presutti A., Fiorio C., a cura di, *La responsabilità degli enti*, Padova: Cedam, p. 506 ss.

- Della Ragione L. (2011). Questione pregiudiziale europea sulla parte civile nel processo a carico dell'ente. *Arch. pen.*, 2, p. 673.
- Delsignore S. (2010). sub. art. 1, in Cadoppi A., Garuti G., Veneziani P., a cura di, *Enti e responsabilità da reato*. Milano: Utet.
- Dovere S. (2008). La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente per i reati previsti dall'art. 25 septies, d.lgs. 231/2001. *Rivista231*, 3, p. 92.
- Flora G. (2004). Le sanzioni punitive per le persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale? in Cerquetti G. – Fiorio C., a cura di, *Sanzioni e protagonisti del processo penale*. Padova: Cedam, p. 13 ss.
- Garofoli R. (2017/2018). *Manuale di diritto penale – parte generale*. Molfetta: Nel Diritto Editore.
- Giarda A. (2005). Azione civile di risarcimento e responsabilità "punitiva" degli "enti", Nota a Gip. Trib. Milano, ord. 9.03.2004. *Corr. merito*, 5, p. 582 ss.
- Giarda A., Mancuso E.M., Spangher G., Varraso G. (a cura di) (2007). *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*. Assago: Ipsoa.
- Giunchedi F. (2011). Work in progress nel processo agli enti: la costituzione di parte civile davanti alla corte di giustizia. *Giurisprudenza penale Web*, 2.
- Grosso C.F. (2004). Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001 davanti al Giudice Penale. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, p. 1335.
- Ielo P. (2011). Non è irragionevole ammettere la parte civile nel processo agli enti. *Proc. pen. giust.*, 3, p. 93.
- Mancuso E.M. (2011). Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica? *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, p. 1340.
- Marinucci G. (2003). *Relazione di sintesi*, Atti di convegno di Firenze 15/16 marzo 2002. Padova: Cedam, p. 308 ss.
- Marinucci G. (2007). La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico. *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 445 ss.
- Mora A. (2007). Profili civilistici della responsabilità dell'ente dipendente da reato e vicende modificative dell'ente. *Resp. civ. prev.*, 7/8, p. 1493.
- Mucciarelli F. (2011). Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex D. lgs. n. 231/2001. *Dir. pen. proc.*, p. 431 ss.
- Napoleoni V. (2005). Le vicende modificative dell'ente, in Lattanzi G., a cura di, *Reati e responsabilità degli enti, guida al D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. Milano: Giuffrè.
- Paliero C.E. (2001). Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, *societas delinquere* (et puniri) potest. *Corr. giur.*, p. 845.
- Paliero C.E. (2008). La società punita: del come, del perché e del per cosa. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, p. 1516 ss.
- Panasiti M. (2007). Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell'ente nell'azione civile di risarcimento nel procedimento penale. *Rivista231*, 1, p. 104.
- Paolozzi G. (2006). *Vademecum per gli enti sotto processo*. Torino: Giappicchelli Editore.
- Pasculli A. (2005). *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*. Bari: Cacucci Editore.
- Pistorelli L. (2008). La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile. *Rivista231*, 3, p. 105.
- Presutti A., Bernasconi A., (2013), *Manuale della responsabilità degli enti*. Milano: Giuffrè Editore.

- Pulitano D. (2002). La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione. *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 417 ss.
- Renzetti S. (2017). *Il diritto di difesa dell’ente in fase cautelare*. Torino: Giappichelli Editore.
- Romano B. (2002). La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali. *Riv. soc.*, p. 398.
- Sandrelli G. (2009). Procedimento penale a carico degli enti e costituzione di parte civile. *Giur. mer.*, p. 2818.
- Scafati A. (2008). Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni, nota a Gip. Trib. Milano, ord. 24.01.2008. *Guida al Diritto*, 11, p. 80.
- Stortoni L.–Tassinari D. (2006). La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti? *Indice pen.*, p. 7 ss.
- Travi A. (2001). La responsabilità della persona giuridica nel D. lgs. n. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo. *La società*, p. 1305 ss.
- Varraso G. (2002). La partecipazione e l’assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale. *La resp. amm. degli enti*, p. 233.
- Varraso G. (2011). L’“ostinato silenzio” del D.lgs. n. 231 del 2000 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell’ente ha un suo “perché”. *Cass. pen.*, p. 2545.
- Vignoli F. (2006). La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato. *Rivista231*, 3, p. 28.
- Vignoli F. (2006). La responsabilità “da reato” dell’ente collettivo fra rischio d’impresa e colpevolezza. *Rivista231*, 2, p. 103 ss.
- Vignoli F. (2012). Citazione del responsabile o costituzione nei confronti dell’ente? Brevi appunti sulla conservazione della domanda risarcitoria ammessa in giudizio. *Rivista231*, 2, p. 84.
- Vinciguerra S. (2004). La struttura dell’illecito, in Vinciguerra S., Ceresa–Gastaldo M., Rossi A., a cura di, *La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse*. Padova: Cedam.
- Zampaglione A. (2010). Considerazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti. *Dir. pen. proc.*, 10, p. 1235 ss.
- Zanchetti M. (2008). La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte. *Guida al diritto*, 25, p. 86.